

zata da una pace del sangue generale in tutti i paesi della montagna, consacrata da una besa a cui aderirono tutte le tribù. Ciò prova come tale istituzione, sia come possibile prevenzione delle vendette nella pace del sangue, sia come garanzia di sicurezza nella protezione e nell'ospitalità, abbia avuto una grande importanza nell'ambiente morale e sociale di quell'organizzazione. Ritengo perciò che il legislatore albanese il quale voglia veramente trarre dalle consuetudini del « Kanun Dukagjinit » la conoscenza di elementi capaci d'agire efficacemente nella vita giuridica del popolo albanese dovrà anche tenere debito conto di questa istituzione che ancora oggi può fornire la base a fattori sociali e giuridici valevoli contemporaneamente nella vita del popolo montanaro.

CAP. III.

I reati contro la proprietà.

Abbiamo detto, iniziando la trattazione delle vendette, che essa è regolata nelle consuetudini del « Kanun Dukagjinit » da un principio « sangue per sangue » e che immediatamente in relazione a tale principio le consuetudini stabiliscono che l'uccisione del ladro di bestiame non va considerata come vendetta, ma come semplice omicidio, e che quindi contro di esso si può intervenire con la vendetta.

Ciò prova, dicemmo, che in tempi più antichi la vendetta di sangue era il mezzo più in uso per difendere la proprietà e punire i reati contro di esso.

Infatti per il principio che « dove il legislatore volle parlò, dove non volle tacque » le parole delle con-